

REGOLAMENTO (CE) N. 1417/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1994

recante apertura di una gara semplice per la vendita all'esportazione di alcoli di origine vinica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 12 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che, il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che ingenti quantitativi di alcoli « di gusto sgradevole », i quali costituiscono sottoprodotti della fabbricazione di alcole neutro di origine vinica, sono immagazzinati in Francia e in Italia; che, dato il costo di magazzino di tali alcoli, è opportuno aprire una gara semplice per smerciarli;

considerando che si presenta l'opportunità di vendere tali alcoli per un'utilizzazione industriale nei paesi del Magreb; che, dato l'alto tasso di metanolo e di acidità di tali alcoli, è necessario sottoporli a rettifica per permettere l'impiego a scopo industriale;

considerando che è opportuno garantire la non perturbazione del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche mediante la costituzione di una cauzione di buona esecuzione e un dispositivo di controllo specifico;

considerando che è opportuno applicare i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione per convertire in monete nazionali gli importi dei pagamenti e delle cauzioni previsti a titolo della gara in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, mediante gara semplice n. 139/94, di un quantitativo totale di 25 000 hl di alcole a 100 % vol ottenuto dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, da considerare come sottoprodotti della fabbricazione di alcole neutro di origine vinica.

2. L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione, fuori dalla Comunità europea, nei paesi del Magreb (Marocco, Algeria, Tunisia);
- deve essere rettificato nella Comunità;
- deve essere utilizzato nei paesi summenzionati esclusivamente per fini industriali e/o nel settore cosmetico e/o farmaceutico; è rigorosamente vietata l'utilizzazione nella fabbricazione di bevande alcoliche e di aceto.

Articolo 2

La localizzazione e i riferimenti dei depositi, il volume d'alcole contenuto in ciascun deposito, il titolo alcolometrico dell'alcole e talune condizioni specifiche figurano in allegato.

Articolo 3

La vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93, in particolare gli articoli da 10 a 18 e da 30 a 38.

Tuttavia:

- per essere ricevibile, l'offerta deve indicare l'utilizzazione precisa dell'alcole;
- in deroga all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 377/93, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, può decidere, in considerazione delle offerte presentate ed eventualmente del tipo di utilizzazione finale previsto per l'alcole, di dare o non dare seguito all'offerta;

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(4) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

(5) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.